TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 125

Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza

Articolo abrogato dal d.lgs. 6 febbrao 2004, n. 37.

Abrogato dal 29 febbraio 2004 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	IV — Disciplina degli emittenti
Titolo	III — Emittenti
Capo	II — Disciplina delle società con azioni quotate
Sezione	II — Diritti dei soci
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-125-convocazione-dell-assemblea-su-richiesta-della-minoranza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it